



COMUNE DI GEMMANO

47855 Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.52 del Reg. Data 14.12.1998	OGGETTO: approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate comunali.
----------------------------------	--

L'anno millenovecentonovantOTTO, il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di DICEMBRE, alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione URGENTE, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	FERRI Cesare	Sindaco	1	
2	TIENFORTI Mauro	Consigliere maggioranza	2	
3	TONINI Ulderico	Consigliere maggioranza	3	
4	TASINI Luciano	Consigliere maggioranza	4	
5	PICCI Daniele	Consigliere maggioranza	5	
6	RAGGINI Giacomo	Consigliere maggioranza	6	
7	SERAFINI Stefano	Consigliere maggioranza	7	
8	COLOMBARI Luciano	Consigliere maggioranza	8	
9	CATELLANI Antonella	Consigliere maggioranza	9	
10	LEURINI Liliana	Consigliere minoranza		1
11	STACCOLI Marcello	Consigliere minoranza	10	
12	MARCACCINI Alessandro	Consigliere minoranza	11	
13	CASADEI Valther	Consigliere minoranza	12	

ASSEGNATI n. 13 IN CARICA n. 13 PRESENTI 12 ASSENTI 01

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri LEURINI.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FERRI CESARE nella sua qualità di SINDACO.

- Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa ROSANNA.

- La seduta è PUBBLICA.

- Nominati scrutatori i Sigg.: Catellani, Serafini e Casadei

- Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori non facenti parte del Consiglio i Sigg.: Maccaferri Luisa Rosa

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Filippo\delice\STAMPATO

Delib. C.C. n. 52 del 14.12.1998

OGGETTO: Approvazione regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali

Visto l'art.32, lett.a) della legge n.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.52 del D.Lgs. n.446/97, avente ad oggetto: "Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni";

Visto l'art.50 della legge n.449/97, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali";

Tenuto Conto che i DD.Lgs. nn.471/472/473-97, stabiliscono la nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni alle norme tributarie, relative anche ai tributi comunali;

Ritenuto che questo Ente, in relazione alle proprie specificità territoriali ed esigenze di carattere gestionale, debba adottare specifico regolamento al fine di evitare l'insorgenza di controversie e difformità di interpretazioni in riferimento alle entrate oggetto del medesimo;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di questo Ente, nel testo già assentito dalla Giunta Comunale;

Uditi i Riferimenti del responsabile in ordine alla disciplina delle entrate effettuata con il regolamento proposto all'approvazione;

Ritenuto che lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrisponda pienamente alle esigenze di questo Ente;

Viste le circolari del Ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la fiscalità locale, inerenti l'argomento;

Dopo ampia discussione;

Visto lo statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento di Contabilità comunale Vigente;

Visto il D.Lgs. n.77/95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri Assegnati n.	13	Consiglieri Presenti n.	12
Consiglieri Votanti n.	12	Consiglieri astenuti n.	0
Voti Favorevoli n.	12	Voti Contrari n.	0

DELIBERA

1°) di **APPROVARE**, in applicazione alle norme sopra richiamate

il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali,

che si compone di n.31 articoli e che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) in applicazione dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97, il presente regolamento:

a) -Entrerà in vigore dal 1° Gennaio p.v.

b) -Saraà Comunicato a cura dell'Ufficio Segreteria dell'Ente, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze;

c) Sarà reso Pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale

INOLTRE, stante l'urgenza,

Con separata ed unanime votazione per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47,

3° comma della Legge n.142/90

PARERI EX ART. 53 L.N. 142/90:


Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
(Angelo Cevoli)

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FURII Dott.ssa Rosanna)



IL SINDACO
(Rag. FERRI Cesare)

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi n. Reg. 286
 comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 17, comma 36 della legge 127/1997 n. Prot. _____
 trasmessa alla Prefettura ai sensi art. 16, co. 1 bis, L. 19.3.90, n. 55 Prot. n. _____

Gemmano, li 15 DIC. 1998



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA**, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, senza reclami.
 E' stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 17, comma 36, legge n. 127/1997) Prot. n. _____ del _____
 E' stata trasmessa alla Prefettura Prot. n. _____ del _____ (art. 16 co. 1 bis, L. 19.3.90, n. 55)

E' stata trasmessa al CO.RE.CO. Prot. n. 5291 del 15 DIC. 1998 ai sensi della Legge n. 127/1997:

- su iniziativa di 1/5 dei consiglieri (art. 17, comma 38)
 su iniziativa della Giunta Comunale (art. 17, comma 34)
 ai sensi art. 17, comma 33.
 E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, 3° comma legge n. 142/1990).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47, 2° comma Legge n. 142/1990).
 avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ n. _____ (art. 17, 40 comma legge n. 127/1997).
 non avendo il CO.RE.CO. adottato un provvedimento di annullamento nei termini di legge (art. 17, 40° comma, Legge n. 127/1997).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' Copia Conforme all'Originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE di GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

 Piazza Roma n.1 47855 GEMMANO RN  0541-854060/854080/985729  0541-854012

Codice Fiscale n.82005670409 Partita IVA n.01188110405

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI GEMMANO

----Provincia di Rimini----

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo	Descrizione
	CAPO I – NORME GENERALI
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni
	CAPO II – ENTRATE TRIBUTARIE
3	Funzionario responsabile
4	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie
5	Disciplina dei controlli
6	Autotutela
	CAPO III – ENTRATE NON TRIBUTARIE
7	Funzionario responsabile
	CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
8	Accertamento con adesione
9	Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
10	Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
11	Procedura per l'accertamento con adesione
12	Atto di accertamento con adesione
13	Adempimenti successivi
14	Perfezionamento della definizione
	CAPO V – SANZIONI - RAVVEDIMENTO
15	Criteri per la determinazione della sanzione
16	Sanzioni per infedele dichiarazione
17	Sanzioni per omessa dichiarazione
18	Altre fattispecie diversamente sanzionabili
19	Ritardati od omessi versamenti
20	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
21	Irrogazione immediata delle sanzioni
22	Ravvedimento
	CAPO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI
23	Modalità dei versamenti – Differimenti
24	Validità dei versamenti dell'irposta
25	Rimborsi
26	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
	CAPO VII - NORME FINALI
27	Norme abrogate
28	Pubblicità del regolamento e degli atti
29	Entrata in vigore del regolamento
30	Casi non previsti dal presente regolamento
31	Rinvio dinamico

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
 - dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449;
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal DPR 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai DD.Lgs. nn.471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti dai rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 3 Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

Art. 4

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 5

Disciplina dei controlli.

1. I controlli formali sono aboliti.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento per la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 6

Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le

altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 7

Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio" designato ai sensi dell'art.51, comma 3-bis della L. 142/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alla riscossioni coattive ed al contenzioso.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 8

Accertamento con adesione

(D.Lgs 19 giugno 1997, n.218 - Art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 9

Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il personale dell'ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia al contribuente stesso, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia cui si riferisce l'accertamento suscettibile di

adesione;

b) il termine, non superiore a 60 giorni, per la comparizione per definire eventualmente l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà tempestivamente, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 10

Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.9, c.1, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando le generalità complete ed il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento perde efficacia.

Art. 11

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 12

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un sesto.

Art. 13
Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art.15.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 14
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 13 comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.13.

CAPO V
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 15
Criteri per la determinazione della sanzione

1. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 18.12.1997, n.472, sono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie non penali nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, con particolare riguardo per l'opera svolta dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, per la gravità della violazione nonché per la condotta dell'agente:
 - a) graduazione della sanzione per infedele denuncia per le infrazioni commesse per colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio tributi, la cui gravità è stabilita dal rapporto tra il tributo evaso e il tributo complessivamente dovuto;
 - b) graduazione della sanzione per omessa denuncia avuto riguardo della gravità della violazione desunta anche dalla condotta del contribuente, dell'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché della sua personalità desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali.
 - c) individuazione di maggiorazioni per violazioni commesse con colpa grave o dolo;
 - d) esclusione delle sanzioni per le violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Art. 16
Sanzioni per infedele dichiarazione

1. In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE vengono applicate le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONI	SANZIONI (DAL 50% AL 100%)
Tributo evaso inferiore o uguale al 40% del tributo complessivamente dovuto	50% del maggiore tributo dovuto
Tributo evaso superiore al 40 ed inferiore o uguale al 50% del tributo complessivamente dovuto	60% del maggiore tributo dovuto
Tributo evaso superiore al 50% del tributo complessivamente dovuto	80% del maggiore tributo dovuto

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e di 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con colpa grave o dolo.

Art. 17

Sanzioni per omessa dichiarazione

1. In presenza della prima violazione la sanzione sarà pari al 100%.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è applicata nella misura del
 - 130 per cento se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.
 - 150 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.
 - 180 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono aumentate di 10 o 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con colpa grave o dolo.
4. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.

Art. 18

Altre fattispecie diversamente sanzionabili

1. Nel caso in cui le violazioni per infedele od omessa dichiarazione/denuncia siano portate a conoscenza del Comune tramite autodenuncia prodotta spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire degli abbattimenti della sanzione connessi al ravvedimento, e comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, si applicano le sanzioni nella percentuale minima prevista dalla legge.
2. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, di mancata restituzione di questionari o di loro incompleta o infedele compilazione e, in genere, per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune la sanzione sarà graduata tra il minimo di L.50.000 ed il massimo di L.500.000 in rapporto al danno che la mancata esibizione arrecherà al Comune.

Art. 19
Ritardati od omessi versamenti
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 20
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1998, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se e de caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 21
Irrogazione immediata delle sanzioni
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 22

Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 23

Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 24

Validità dei versamenti dell'imposta

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 25

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 6, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 26

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. Non si fa luogo ad alcuna iscrizione a ruolo anche coattivo di somme di importo comprensivo di sanzioni ed interessi non superiore a L.5.000.

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 5.000 (diconsi cinquemila).

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 27

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 28

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta Ufficiale.

Art. 30

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 31

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

